

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-31 marzo 2023 – Focus sulle definizioni agevolate 2023

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 31 marzo 2023, oltre alle scadenze consuete che cadono in ogni seconda metà del mese, ci sono alcune importanti novità frutto delle norme sulle definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, ci si riferisce ai versamenti, in scadenza il 31 marzo 2023:

- della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione al c.d. ravvedimento speciale;
- per regolarizzare l'omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;
- della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione irregolarità formali.

20 LUNEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2023.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 MERCOLEDÌ

**TASSE E IMPOSTE
VARIE**

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della quarta rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli

	<p>apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>

27 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 MARTEDÌ**TASSE E IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività – Pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi – Il periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. N. 239/E del 6 settembre 2007)".

31 VENERDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE**Soggetti che effettuano operazioni in oro**

Attività – Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

DICHIARAZIONI**Modello Redditi SC – Presentazione**

Attività – Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 aprile 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

COMUNICAZIONE**Comunicazione Modello EAS**

Attività – Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2022, rispetto a quanto già comunicato; detto modello va

	<p>inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Diversamente, non è necessario presentare il modello qualora le variazioni risultino già comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante i modelli AA5/6 o AA7/10.</p> <p>Soggetti obbligati – Enti associativi.</p> <p>Modalità – Invio telematico della comunicazione Eas.</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività – Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità – Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo</p>

	<p>versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità – Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità – La Dichiarazione IVA IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui preceden-</p>

	<p>te pagamento è scaduto nel mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax – Dichiarazione</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
ACCERTAMENTO	<p>Ravvedimento speciale – Versamento rata</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'importo dovuto per</p>

	<p>l'adesione al c.d. ravvedimento speciale.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dal c.d. ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata).</p> <p>Modalità - Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi in misura pari al 2% annuo e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>ACCERTAMENTO</p>	<p>Regolarizzazione versamenti – Versamento rata</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento per regolarizzare l'omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla regolarizzazione dei versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. <p>Modalità - La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento della sola imposta senza sanzioni e interessi entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>ACCERTAMENTO</p>	<p>Definizione irregolarità formali – Versamento rata</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione irregolarità formali.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla c.d. regolarizzazione delle irregolarità formali concernenti le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.</p> <p>Modalità - Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 13 MARZO 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Definizioni agevolate 2023 – I versamenti del 31 marzo 2023

Entro il 31 marzo 2023, ci sono importanti appuntamenti alla cassa con alcune definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, entro questa data occorre versare:

- la prima rata dell'importo dovuto per l'adesione al c.d. ravvedimento speciale;*
- le somme dovute per regolarizzare l'omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;*
- la prima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione delle irregolarità formali.*

Ravvedimento speciale

L'art. 1, commi da 174 a 178, della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, ha previsto la possibilità di **regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti**, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) **mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi in misura pari al 2% annuo e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile**.

Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Violazioni definibili

Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (c.d. **dichiarazioni tardive**).

Quanto al relativo ambito applicativo, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Infatti, nella circolare n. 2/E/2023 si afferma che, per quanto non derogato espressamente, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario.

Modalità operative

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

È ammesso, infatti, il **pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo** con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro:

- il 30 giugno;
- il 30 settembre;
- il 20 dicembre;
- il 31 marzo di ogni anno,

sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il **mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva** comporta la **decadenza dal beneficio** della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

Regolarizzazione versamenti

L'art. 1, commi da 219 a 221, della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'**integrale versamento della sola imposta senza sanzioni e interessi entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali** di pari importo.

Atti definibili in via agevolata

È possibile sanare l'omesso o carente versamento:

- a) delle **rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione** ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 (ossia per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione;
- b) degli **importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni** di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 (ossia per i quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

In entrambi i casi, resta inteso che è possibile regolarizzare anche nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata, ma sia anche intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell'art- 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Modalità operative

La regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

In particolare, la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio 2023 pari al 5% annuo) calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Regolarizzazione irregolarità formali

L'art. 1, commi da 166 a 173, della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) dà la possibilità di **sana-re le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se **commesse fino al 31 ottobre 2022**, mediante la loro rimozione e il **versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Soggetti interessati

La regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.

Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la **generalità dei contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i **sostituti d'imposta**, gli **intermediari** e gli altri **soggetti tenuti**, ai sensi di specifiche disposizioni, alla **comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti**.

Irregolarità sanabili

È possibile regolarizzare le violazioni formali (ad esempio, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Quando si parla di "violazioni formali" ci si riferisce, generalmente, a quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fis-

sa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Irregolarità non sanabili

Oltre alle "violazioni sostanziali", non possono essere regolarizzate le **violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati** dal comma 166 della legge di Bilancio 2023 (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro e l'imposta di successione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

- con riferimento agli **atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria** (c.d. voluntary disclosure), di cui all'art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- per consentire l'**emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato**;
- per le **violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Modalità operative

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.

Valgono le seguenti regole particolari:

- qualora le violazioni formali non si riferiscano ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo di 200 euro regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24;

quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di 200 euro.

Il versamento va eseguito in **due rate di pari importo** di cui:

- la prima entro il **31 marzo 2023**;
- la seconda entro il **31 marzo 2024**.

È consentito anche il **versamento in un'unica soluzione** entro il 31 marzo 2023.